

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

Artt. 2229 – 2238 Codice Civile

Con la presente scrittura in duplice originale, tra la società Ecoisola S.r.l. con sede legale in via Carso n. 73 nel Comune di Madone (BG), in seguito denominata Società, in presenza dell'Amministratore Unico arch. Fabio Pozzi, nella sua veste di legale rappresentante pro-tempore, e l'arch. Marcellino Arnoldi, residente in via S. Gottardo, 9 nel comune di Capriate San Gervasio (BG) iscritto all'Ordine professionale degli architetti di Bergamo al n. 1430 Partita IVA 02467990160 in seguito denominato Professionista

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Professionista si impegna a fornire prestazioni di Direttore Generale secondo le competenze e le attività previste dall'art. 25.5 dello statuto vigente nonché di procuratore secondo le mansioni indicate nella procura speciale notarile del 14 gennaio 2000 redatta dal notaio Peppino Nosari repertorio n. 124979 raccolta n. 23348 che si intende conosciuta dalle parti e che quindi si omette di trascrivere ad eccezione dei punti 1) e 3) che vengono di seguito riportati in quanto modificati dal consiglio di amministrazione di Ecoisola nella seduta del 14/04/2006 successivamente al conferimento della procura originaria:

1. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di acquisto-vendita e permuta di beni mobili in genere ivi compresi i mezzi di trasporto e i software, ed esclusi i valori mobiliari (quali a titolo esemplificativo: azioni, obbligazioni, partecipazioni, ecc.), entro il limite di lire Euro 1.000.000=.

2. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione d'opera e aventi per oggetto prestazione di servizi in genere, assicurazione, mediazione, commissione, spedizione, agenzia e concessione di vendita, deposito con l'Amministrazione dello Stato, con Enti Pubblici e con privati e, in particolare con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (entro il limite di Euro 1.000.000=).

Rimangono fatte salve le competenze attribuite ad altri organi della Società ai sensi dello statuto societario vigente.

Art. 2 – OBBLIGHI LEGALI

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt.2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservazione della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il tecnico incaricato per lo svolgimento del presente incarico assume il ruolo di incaricato del trattamento dati ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003 detto "Codice della privacy" e pertanto per lo svolgimento dello stesso è tenuto a seguire le norme comportamentali ed organizzative previste dalla normativa stessa.

Trattandosi di attività da svolgersi prevalentemente nella sede societaria in stretto rapporto con il personale in servizio e la governance societaria è consentito al professionista di utilizzare i beni societari di supporto operativo al ruolo ricoperto per l'uso dei quali il professionista da formale impegno alla corretta gestione assumendosene le conseguenti responsabilità.

Inoltre è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri

per la tutela e il conseguimento degli obiettivi societari e secondo le indicazioni impartite dalla società medesima.

Art. 3 – COMPENSO PROFESSIONALE

Per tutte le prestazioni individuate, il Professionista avrà diritto ad un compenso professionale fisso complessivo annuo pari ad Euro 37.000,00+iva+contributo integrativo+oneri previdenziali.

Oltre ai compensi indicati il professionista viene dotato di scheda telefonica con consumi a carico della Società.

Art. 4 – OBIETTIVI DI PERFORMANCE

In relazione al ruolo apicale oggetto dell'incarico si ritiene dirimente introdurre nel presente articolato l'obiettivo di performance che la società ritiene strategico per una corretta gestione imprenditoriale delle proprie attività.

Il contratto d'appalto in vigore per la raccolta e smaltimento RSU, attuale core business della società, avrà scadenza nel febbraio 2021 e pertanto occorre garantire già nel 2020 lo svolgimento delle procedure necessarie per il nuovo affidamento.

Detto ciò si concorda che l'obiettivo di performance di questo contratto riguarderà la predisposizione di tutti gli atti e procedure necessarie al corretto svolgimento di questa procedura. In particolare si elencano, indicativamente e senza avere carattere esaustivo, le seguenti attività:

A) Predisposizione dei documenti di gara, avente rilevanza sopra soglia europea, secondo tipologia e procedura ex Dlgs n. 50/2016, ed in particolare

- del bando di gara
- del capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati
- dello schema di contratto
- del DUVRI – documento unico di valutazione del rischio

B) Predisposizione di tutte le procedure necessarie alla nomina della Commissione di gara al fine di effettuare tutte le operazioni relative alla valutazione delle offerte tecniche e apertura delle offerte economiche.

C) Svolgere la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) sull'intero processo di affidamento nonché presiedere e coordinare i lavori della Commissione di gara

D) Predisposizione degli atti conclusivi di aggiudicazione e predisposizione del contratto finale.

Il report di performance deve essere eseguito ogni quattro mesi direttamente all'Amministratore unico. In ogni caso entro 60 giorni dal termine dell'incarico deve essere predisposta apposita relazione scritta all'Amministratore Unico ed al Comitato di Indirizzo e controllo contenente l'attività e le fasi operative svolte, l'obiettivo raggiunto e, se sussistono, le criticità riscontrate. Il Comitato, in contraddittorio con il Professionista, valuterà il grado di raggiungimento dei risultati analizzando l'attività svolta.

Nel caso l'obiettivo fosse raggiunto non si applicheranno riduzioni dei corrispettivi previsti all'art. 3 del presente disciplinare. Nel caso non fosse raggiunto o fosse raggiunto parzialmente verrà applicata una riduzione proporzionale al corrispettivo avanti citato ma, in ogni caso, questa riduzione non potrà superare un importo superiore al 5% dei corrispettivi previsti all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO.

I relativi importi saranno corrisposti dalla Società sulla scorta delle prestazioni rese ed a seguito di presentazione di regolare fattura mensile da parte del Professionista.

Art. 6 – TRACCIABILITA'.

Il Professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – DURATA DEL RAPPORTO.

L'incarico avrà la durata di 1 (uno) anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente e non potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 8 – ULTERIORI ATTIVITA'.

Le parti danno esplicitamente atto che il tecnico ha in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale presso Enti pubblici ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni e che tale attività viene ritenuta conciliabile con il presente incarico. Pertanto, rispetto a tale rapporto, si dà sin d'ora autorizzazione ai sensi dell'art. 25.7 dello Statuto vigente.

Analogamente la società si impegna ad autorizzare il tecnico ad accettare incarichi professionali estranei alla società, ogni qual volta se ne presenti la necessità, purché lo svolgimento dei quali non sia da ostacolo, contrasto o conflitto rispetto alle attività di cui al presente disciplinare.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stato ottenuto il preventivo assenso del Comitato di Controllo o della governance societaria nei casi previsti dallo statuto o la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, salvo che il Professionista rileva profili di illegittimità degli atti a norme, leggi, regolamenti etc. ma in tal caso dovrà illustrare per iscritto le ragioni della mancata esecuzione, potrà configurare giusta causa per la revoca dell'incarico.

Art. 10 – RECESSIONE DALL'INCARICO


Qualora uno dei soggetti contraenti receda dall'incarico senza giusta causa, il soggetto che subisce il recesso avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni, di cui verrà data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

Art. 11 – CONTROVERSIE.

Ogni controversia derivante dal presente Contratto o comunque ad esso connessa sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

Madone 4/12/2019

l'Amministratore unico
arch. Fabio Pozzi



Il Professionista
arch. Marcellino Arnoldi

